



Bruxelles, 5 maggio 2017  
(OR. en)

7814/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0066 (NLE)**

---

**AELE 42  
EEE 21  
N 23  
ISL 18  
FL 20  
MI 297  
BUDGET 13**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 "Mercato interno" e 02.03.04 "Strumento per la gestione del mercato interno")

---

## DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 "Mercato interno" e 02.03.04 "Strumento per la gestione del mercato interno")**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE nelle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.
- (5) Inoltre, la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE dovrebbe essere estesa alle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea riguardanti lo strumento per la gestione del mercato interno.
- (6) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

**PROGETTO**

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017**

**del ...**

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE  
sulla cooperazione in settori specifici  
al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.
- (2) Inoltre, la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE dovrebbe essere estesa alle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea riguardanti lo strumento per la gestione del mercato interno.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## *Articolo 1*

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al paragrafo 12, le parole "l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite da "gli esercizi finanziari 2016 e 2017".
2. È aggiunto il paragrafo seguente:

"14. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2017, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017:

  - **Linea di bilancio 02.03.04:** "Strumento per la gestione del mercato interno"."

## *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del comitato misto SEE*

---